# COMUNE DI MASSAROSA PROVINCIA DI LUCCA

# REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera C.C. n. 9 del 26.03 2012

1

### COMUNE DI MASSAROSA REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

IN	DΙ	CF
IIN	וע	CE

# Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto del Regolamento generale della pubblicità	
pag 3	
Art 2 - Ambito di applicazione	pag 3
Art 3 - Limitazioni e divieti	pag 3
Art 4 - Limitazioni per motivi di viabilità	pag 5
Art 5 - Limitazioni per ubicazioni particolari	pag 5
Art 6 - Zonizzazione del territorio comunale	pag 6
Art 7 - Classificazione degli impianti pubblicitari	pag 6
Art 8 - Requisiti soggettivi	pag 7
Art 9 – Distanze	pag 7
Art 10 - Impianti permanenti – validità autorizzazioni	pag 8
Art 11 - Impianti temporanei – validità autorizzazioni	pag 8
Art 12 - Pubblicità istituzionale	pag 8
Art 13 - Pubblicità itinerante sui veicoli	pag 9
Art 14 - Pubblicità fonica	pag 9
Art 15 - Identificazione e manutenzione degli impianti	pag 10
Titolo II – DISPOSIZIONI di NATURA TECNICA	
Art 16 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari	pag 10
Art 17 - Norme procedurali	pag 11
Art 18 – Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione	pag 11
Art 19 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	pag 13
Art 20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag 14
	16
Titolo III – CONTROLLO E SANZIONI	
Art 21 – Vigilanza	pag 14
Art 22 - Sanzioni e revoca	pag 15
	F8
Art 23 - Entrata in vigore	pag 15
Art 24 - Disposizioni finali	pag 15
	-
Glossario	pag 16

#### TITOLO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1

# Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento degli impianti pubblicitari, in attuazione del Decreto legislativo avente ad oggetto la "revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni ....", disciplina, secondo principi di razionalità, funzionalità e sicurezza della circolazione veicolare, la collocazione dei mezzi pubblicitari sul territorio del Comune di Massarosa nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie. Sono esclusi dal presente Regolamento gli impianti della pubblica affissione disciplinate dal vigente regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del6.10.2008, n98.

#### Art 2

# Ambito di applicazione

- 1. Il Regolamento si applica all'installazione temporanea e permanente degli impianti pubblicitari siano privati, su aree pubbliche o private su tutto il territorio del Comune di Massarosa.
- 2.Il regolamento non si applica:
- a) ai segnali turistici e di territorio
- b) alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;
- c) alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;
- d) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi pubbliche.
- e) alle insegne di esercizio e alla pubblicità effettuata da persone circolanti con cartelli.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507

# Art 3

#### Limitazioni e divieti

- 1.Gli impianti pubblicitari devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di triangolo o disco e in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- 2.L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per i segnali causandone una scarsa percettibilità.
- 3.E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente.
- 4.La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale e nei luoghi idi interesse storico artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica. <sup>2</sup>
- 5. la collocazione di impianti pubblicitari visibili da strade di proprietà di Enti diversi dal Comune di Massarosa e posti all'interno del centro abitato è altresì subordinata alla acquisizione del Nulla osta dell'Ente proprietario della strada
- 6.Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza pari a 2,00 mt.
- 7.Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze tecnico costruttive.
- 8.E' vietato utilizzare strutture provvisorie per impianti pubblicitari a carattere permanente, è vietato utilizzare strutture diverse da quelle di cui all'allegato schema tecnico allegato al presente atto.
- 9.la collocazione di mezzi pubblicitari lungo strade di proprietà di Enti diversi dal comune è autorizzata dall'Ente proprietario della strada stessa nel caso di tratti compresi fuori dal centro abitato. All'interno dei centri abitati lungo strade di proprietà di Enti diversi dal comune di Massarosa l'autorizzazione è rilasciata dal comune previo nulla osta degli Enti proprietari della strada dai quali la pubblicità è visibile.
- (10.E' vietato inserire su qualsiasi tipologia di impianti pubblicitari frecce e/o indicazioni direzionali, utilizzando come simbolo qualsiasi tipo di freccia o altro apparato grafico o alfanumerico similare, o qualsiasi altra tipologia scritta/visiva/grafica avente un contenuto indicatorio.)<sup>3</sup>
- 11.Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del codice della strada e del Regolamento attuativo. <sup>4</sup>

<sup>3</sup> comma eliminato con delibera CC. N. 9/12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decreto Legislativo 42/04;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 265 e s.m.i.- DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

12. E' fatto divieto per tutte le tipologie di pubblicità, di utilizzare materiale pubblicitario che possa recare offesa al decoro pubblico per il contenuto erotico o comunque tale da offendere la sensibilità dei minori.

# Art 4 Limitazioni per motivi di viabilità

- 1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. In particolare, a norma del Codice della Strada <sup>5</sup> è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:
- a) in corrispondenza di intersezioni;
- b) lungo le curve nell'area compresa tra la curva stessa e la corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza di cunette o dossi segnalati;
- d) sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- f)sulle corsie esterne alle carreggiate e sulle pertinenze di servizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- g) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °.

# Art. 5 Limitazioni per ubicazioni particolari

- 1. Non è consentito installare mezzi pubblicitari :
- a) sugli edifici, compresi i tetti, e su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo
- b) sul muro di cinta dei cimiteri;
- c) su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, ad eccezione delle pubbliche affissioni;

5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art 51, comma 3 Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

- 2. E' vietata l'installazione dei segni orizzontali reclamistici sulla strada o sul marciapiede e l'utilizzo di proiezioni luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo.
- 3. E' vietata l'utilizzazione di alberi o segnali stradali come supporto di mezzi pubblicitari.
- 4. E' vietata la pubblicità attraverso la collocazione di volantini sui parabrezza dei veicoli ad eccezione della propaganda politica.

#### Art 6

#### Zonizzazione del territorio comunale

Ai fini del presente regolamento il territorio del Comune di Massarosa è suddiviso nelle seguenti zone:

- a) Zona Centro Abitato <sup>6</sup>
- b) Zona Esterna al centro abitato

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della

Sovrintendenza competente <sup>7</sup>.E' vietata l'installazione di pannelli pubblicitari lungo le strade collinari quando gli stessi impediscano od ostacolano la percezione visiva verso la pianura e verso la collina e lungo le altre strade nel caso in cui possano ostacolare la percezione visiva dei luoghi di particolare interesse paesaggistico. Tale valutazione sarà rimessa all'Ufficio di Pianificazione Urbanistica che rimetterà apposito parere interno.

#### Art 7

# Classificazione degli impianti pubblicitari

- 1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono impianti pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali nelle tipologie quali la pubblica affissione sia commerciale che istituzionale e la pubblicità esterna.
- 2.Gli impianti pubblicitari vengono classificati in:
- <u>a) Impianti permanenti o fissi :</u> sono tutti gli impianti pubblicitari per i quali si richiede l'autorizzazione per la loro installazione per un periodo di tempo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare , anche non continuativi e fino a tre anni. Essi sono costituiti da manufatti mono e bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro : preinsegna, cartello, impianto pubblicitario di servizio, cartello a messaggio variabile
- <u>b) Impianti temporanei</u> costituiti da manufatti mono o bifacciali installati sul suolo pubblico o privato per una durata limitata nel tempo e legata alla durata della manifestazione o dell'evento. Sono impianti temporanei: striscione, stendardo o

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> come delimitato dal Regolamento Regolamento Urbanistico

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Decreto legislativo 490/99 art 50

gonfalone, locandina, telone, segno orizzontale reclamistico, impianto pubblicità e propaganda, teloni per ponteggi edili.

# Art 8 Requisiti soggettivi

Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio dell' autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di proprietà privata sono tutte le imprese registrate alla Camera di Commercio come Agenzia d'Affari e/o pubblicitaria o aventi titolo di enti o associazioni. 8

### Art 9 Distanze

- 1.FUORI CENTRO ABITATO Il posizionamento di cartelli, e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h,è autorizzato di norma,nel rispetto delle distanze minime fissate dall'articolo 51 comma 2 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.
- 2.ENTRO IL CENTRO ABITATO Il posizionamento di cartelli, e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h,è autorizzato di norma ,nel rispetto delle seguenti distanza minime:
- a) all'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari (cartelli) autorizzati devono essere collocati almeno 30 mt. prima e/o almeno 20 mt dopo l'impianto semaforico (art 51 Reg. C.d.S co.4° lett a-b-c.) Questa misura riguarda tutti i casi in presenza di semafori all'interno del centro urbano su strade di scorrimento, quartier e locali;
- b) Lungo le strade di scorrimento, di quartiere e locali, gli impianti pubblicitari devono essere collocati almeno 25 mt prima e/o almeno 15 mt dopo le intersezioni, i segnali di pericolo e i segnali di prescrizione <sup>9</sup>; Con riferimento alle preinsegne la distanza dalle intersezioni non potrà essere inferiore a mt. 50.
- c) Le distanze tra gli impianti pubblicitari (cartelli) e dagli altri impianti pubblicitari devono essere per le strade di scorrimento, quartiere e locali di almeno 25 mt.; Nel caso in cui siano presenti strutture/manufatti che impediscono di fatto il rispetto delle misure derogate si applica una franchigia del 5%.

Art 10

7

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> parte aggiunta con Delibera CC. N. 9 /2012;
 <sup>9</sup> art 51 Reg c.d.s co 4 lett.a-b-c

# Validità autorizzazioni Impianti di pubblicità permanente

L' autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti ha validità 3 anni ed è rinnovabile previa presentazione dell'istanza di rinnovo, salvo revoca di una delle parti o di entrambe, da comunicare a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della stessa.Il Comune rilascerà al massimo n. 40 autorizzazioni con valenza contemporanea.

# Art 11 Validità autorizzazioni Impianti pubblicitari temporanei

- 1.Le autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei sono rilasciate unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. Nel territorio comunale è ammessa l'installazione **contemporanea di massimo 90**<sup>10</sup> **impianti mono o bifaccial**i. La richiesta dovrà essere effettuata a cura degli interessati e la pubblicità potrà svolgersi una settimana prima e fino al giorno successivo la manifestazione o spettacolo
- 2. Per gli impianti pubblicitari temporanei di circhi e spettacoli viaggianti la pubblicità è ammessa nel periodo che va dal settimo giorno precedente l'inizio dell' evento fino al termine dello stesso.
- 3.I teloni e gli altri mezzi pubblicitari da installare sui ponteggi durante i lavori edilizi di immobili saranno autorizzati esclusivamente per il periodo di durata dei lavori. Le misure dei teloni non potranno eccedere la superficie della facciata del ponteggio. I messaggi potranno contenere esclusivamente la pubblicità di servizi e prodotti e altro effettivamente utilizzato all'interno del cantiere.
- 4.E' ammessa l'installazione impianti pubblicitari temporanei da parte di Associazioni di volontariato ed organismi politici e/o sindacali in occasione di fiere, feste, e sagre e manifestazioni di carattere ricreativo e/o sociale. Essa potrà essere effettuata nel periodo che va dal settimo giorno precedente l'inizio dell' evento fino al termine dello stesso.

# Art 12 Pubblicità istituzionale

- 1.E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari in occasione di eventi culturali , sportivi , turistici ecc. organizzati dal Comune di Massarosa o da altre istituzioni pubbliche.
- 2.Gli impianti pubblicitari dovranno pubblicizzare l'evento a partire dal trentesimo giorno precedente l'inizio e fino al termine dell'evento stesso. Il numero degli impianti

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> modificata con delibera CC n. 9/2012

sarà determinato dall'ufficio di Polizia Municipale al momento del rilascio dell'autorizzazione.

#### Art 13

#### Pubblicità itinerante sui veicoli

- 1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
- 2. Il limite massimo di sosta consentita con veicolo pubblicitari denominati "vele" è di 48 ore.
- 3. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio di Polizia Municipale ed esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
- 4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
- 5.Il Comando Polizia Municipale provvederà ad individuare le aree destinate alla sosta in conformità al Codice della strada e Regolamento di esecuzione al codice della strada.

# Art 14 Pubblicità fonica

- 1. E' ammessa la pubblicità Fonica o Sonora, in luoghi all'aperto, ed è assoggettata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente articolo.
- 2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
- a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
- b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli e su natanti:
- 3. La pubblicità fonica di cui al presente articolo lett. a), può essere autorizzata e diffusa unicamente dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle 19,30.
- 4. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa e indirizzata all'Ufficio di Polizia Municipale , compilata sul modulo predisposto disponibile anche sul sito web del Comune di Massarosa.

5. la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e del vigente Piano di Classificazione acustico del Comune di Massarosa

#### **Art 15**

### Identificazione e manutenzione degli impianti

- 1.Gli impianti pubblicitari, permanenti e temporanei, devono avere una targhetta in stampa tipografica in materiale durevole, contenente le seguenti informazioni:
- nome della Ditta;
- numero e data di presentazione della autorizzazione;
- numero e data del rilascio della concessione;
- indicazione della scadenza dell'impianto.
- 2.Le informazioni impresse sulla targhetta d' identificazione dell'impianto devono essere perfettamente leggibili per tutto il tempo della durata della autorizzazione o della concessione. Essa dovrà essere posizionata dal titolare dell'autorizzazione sull'impianto di sua proprietà, in posizione sempre ben visibile da terra.
- 3.La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del proprietario dell'impianto pubblicitario, ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi, e consiste nella rimozione di polveri, detriti e quant'altro deturpi l'impianto, e nell' eventuale lavaggio di quest'ultimo.

### TITOLO II DISPOSIZIONI di NATURA TECNICA

# Art.16 Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

- 1. Gli impianti pubblicitari debbono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:
- a) i materiali debbono avere caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento, sia nel complesso sia nei singoli elementi.
- b) i manufatti debbono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile;
- c) le strutture portanti debbono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione per lungo periodo;
- d) i messaggi pubblicitari debbono essere inseriti in una cornice costituita da una plancia in materiale durevole:
- e) le vetrine apribili devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato di tipo "Lexan", di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura;

- f) il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere conforme alle disposizioni della legge 46/90.
- 2. Gli impianti pubblicitari dovranno avere le seguenti dimensioni:
- a) I cartelli e gli altri impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq. (Art 48 Reg. C.d.S).
- b)Nel centro abitato le dimensioni sono le seguenti:

1)Cartelli: da un minimo di 2 mq (2x1) ad un max di 6 mq(3x2)

2) Frecce: mt 0,25x mt 1,25

- 3) Cartello messaggio mobile: da un minimo di 4mq a un max 6 mq.
- 4) Telone : la superficie max deve corrispondere alla superficie del ponteggio.
- 5) Impianto pubblicità e propaganda fissa: max 2 mq.
- 6) Impianto di pubblicità temporanea max: 2 mq.
- 7) Stendardo: max 2 mq.
- 8) Striscione: max 10 mt.
- 9) Locandina: mt. 0,50x0,70 mt. 1x 1mt.
- 3. Gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non devono porsi come elementi di disturbo all'estetica all'ambiente naturale e dovranno essere omogenei e uniformi dal punto di vista formale e cromatico evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi. I cartelli dovranno essere conformi all'allegato schema tecnico.

# Art 17 Norme procedurali

# 1.E' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune l'installazione di mezzi di pubblicità lungo le strade comunali o comunque ricadenti all'interno del centro abitato.

- 2. Sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: messaggio, tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione dell'impianto rispetto alla strada.
- 3. E' soggetta a comunicazione la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria. In questo caso l'ufficio di Polizia Municipale provvederà ad effettuare la voltura previa istruttoria della pratica.
- 4. Per l'installazione degli impianti pubblicitari in aree di proprietà privata è necessaria autocertificazione attestante l'avvenuta acquisizione del consenso da parte del proprietario dell'area.

#### **Art 18**

#### Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione

- 1. L'istanza di autorizzazione redatta sull'apposito modello ed in bollo, è indirizzata al Comando polizia municipale dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Ogni istanza deve riferirsi ad un solo impianto salvo il caso di richiesta di pubblicità temporanea.
- 2. Alla domanda per impianti pubblicitari permanenti devono essere allegati i seguenti documenti :
- a) progetto quotato in scala adeguata<sup>11</sup> (planimetrie, prospetti e sezioni, in stato attuale e di progetto) e relazione tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario, dai quali risultino:
- il tipo di mezzo pubblicitario, le dimensioni, i colori ed il numero di lati utilizzati per il messaggio;
- b) prospetto con l'indicazione della distanza da altri mezzi pubblicitari e il rispetto delle distanze stabiliti nel Codice della strada e Regolamento al Codice della strada
- c) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
- d) documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con fotomontaggio dell'impianto previsto;
- e) planimetria che individui l'esatta posizione dell'impianto, la toponomastica, le distanze ed i riferimenti catastali:
- f) autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., che attersti che:
- 1) il manufatto è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno o del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
- 2) l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in questo secondo caso, la superficie occupata;
- 3) l'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma della L.46/90.
- 3. Alla domanda dovrà essere allegata, ove prevista, la seguente documentazione:
  - -il parere o autorizzazione della Sovrintendenza competente, nel caso di installazione in area aree o edifici vincolati:
  - --autorizzazione paesaggistica nel caso di installazioni pubblicitarie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004
  - -il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, nel caso di mezzi pubblicitari visibili da strade non di proprietà comunale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> la parola "adeguata" è stata sostitiita alle lettere "1:20" con Delibera CC. N. 9/ 2012;

-parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di installazione pubblicitaria in aree demaniali

-parere dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli per le aree comprese nel Parco.

- 3)Per gli impianti pubblicitari temporanei, alla domanda- compilata sul modello predisposto dall'Ufficio Di polizia Municipale – deve essere allegato l'elaborato fotografico e la planimetria da cui risulta la localizzazione dell'impianto.
- (4) Per tutti gli impianti temporanei e permanenti dovrà essere versata la somma di €.50,00 per ciascun cartello a favore del Comune di Massarosa come diritti di istruttoria.)<sup>12</sup>

Per tutti gli impianti permanenti dovrà essere versata la somma di € 50,00 per ciascun cartello a favore del Comune di Massarosa come diritti di istruttoria. Per gli impianti temporanei pubblicizzanti spettacoli o manifestazioni promosse da associazioni aventi sede sul territorio comunale o comunque aventi luogo nel comune, dovrà essere versata la somma di € 50,00 per l'istanza contenente la richiesta per un massimo di 30 cartelli. Oltre detto numero dovrà essere versata al comune la somma di € 50,00 per ogni cartello aggiuntivo. Fanno eccezione le sagre disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia per le quali non sono dovute spese di istruttoria accessorie per la istallazione di mezzi pubblicitari temporanei. Sono altresì esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria per gli impianti temporanei pubblicizzanti spettacoli o manifestazioni da svolgersi sul territorio comunale, le altre associazioni senza fine di lucro. 13

# Art. 19 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

- 1. Alla presentazione dell'istanza è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 14:
- 3. Per i mezzi pubblicitari denominati teloni l'interessato dovrà allegare:
- a) la dichiarazione di inizio dei lavori relativi al ponteggio, impalcatura o recinzione di cantiere su cui è esposto il messaggio; la vigenza dell'autorizzazione è comunque subordinata alla effettiva prosecuzione dei lavori;
- b) la nomina di un tecnico abilitato quale responsabile della sicurezza, per la durata di esposizione del messaggio.
- 4.L'accoglimento dell'istanza viene comunicato all'interessato.

 <sup>12</sup> comma eliminato con delibera CC 9/2012;
 13 parte aggiunta con delibera CC 9/2012;
 14 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm;

5. Le autorizzazioni saranno rilasciate sempre salvo i diritti di terzi.l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per danni a persone o cose che derivassero dal rilascio dell'atto.

# Art.20 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire, a pena di decadenza, entro 12015 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione, ove ammessa, salvo proroga per comprovati motivi.
- 2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a) adempiere alle prescrizioni poste nell'autorizzazione;
- b) mantenere costantemente in buono stato i mezzi pubblicitari e le eventuali strutture di sostegno
- c) rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, nei termini da questo stabilito e comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione;
- d) versare l'imposta comunale sulla pubblicità e gli altri oneri connessi, suolo pubblico, ecc);
- e) comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario;
- f) apporre saldamente, su ogni impianto di pubblicità permanente, una targhetta metallica ben visibile da sostituire in caso di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati in essa riportati. 16

# TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI

# Art 21 Vigilanza

L'Ufficio polizia Municipale vigila sul corretto svolgimento dell'attività pubblicitaria affinché essa sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

14

 <sup>15</sup> con delibera CC n. 9/2012 i giorni sono stati aumentati da 30 a 120;
 16 Art.55 del Regolamento di attuazione del Codice della strada D.P.R. 495/92,

#### Art.22

#### Sanzioni e revoca

- 1. L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati e le violazioni delle norme del presente Regolamento soggiacciono alle sanzioni previste dal Codice della strada <sup>17</sup>e Decreto legislativo avente ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni ...."<sup>18</sup>.
- 7. L'autorizzazione è revocata:
- a) qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, l'interessato non provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo;
- b) qualora, decorsi sessanta giorni dal ritiro del titolo, l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario assentito, salvo proroga per gravi e comprovati motivi;
- c) qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata;
- f) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;
- g) dopo almeno due accertamenti di esposizione abusiva di messaggi sullo stesso impianto, nel corso del medesimo anno solare.

#### Art 23

# Entrata in vigore

- 1.Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale,entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione
- 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti comunali in contrasto con il presente Regolamento

# Art 24 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, dal Codice della strada e Regolamento di attuazione al codice della strada.

Tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale e autorizzati dall'ente in intestazione, dovranno conformarsi alle presenti disposizioni entro mesi 6 dall'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 23 comma 11 Decreto Legs.vo 30 aprile 1992, n. 285;

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> D.Lgs.507/93 e dell'articolo 23, comma 12;

#### **GLOSSARIO**

Il Regolamento generale degli impianti pubblicitari regolamenta l'installazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari permanenti e temporanei:

#### Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si eserciti una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.La preinsegna ha forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt x 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt. È ammesso l'abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero max. di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

#### Cartello

Manufatto bidimensionale, rigido o flessibile, mono o bifacciale, piano, concavo e/o convesso, supportato da un'idonea struttura di sostegno ed ancorato a terra o collocato pareti di edifici, recinzioni ecc., con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Rientrano nella fattispecie anche tutti gli impianti a messaggio variabile che usino dispositivi elettrici o elettromeccanici diversi dai cartelli a messaggio mobile. Tali impianti veicolano 3 o più messaggi alternativamente per ognuna delle 2 facce attraverso rotazione verticale o orizzontale di elementi metallici, plastici ecc..

#### Striscione, stendardo o gonfalone e locandina

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo striscione può essere mono o bifacciale, è collocato trasversalmente alla sede stradale, sopra di essa ed in posizione ortogonale al senso di marcia del traffico veicolare .Lo stendardo o gonfalone è mono facciale ed è collocato di norma, su apposto palo, laterale alla sede stradale, da solo o in coppia. La locandina, definita anche "cavalletto", "capretta" o "gobbo", se posizionata sul terreno, può essere bifacciale e realizzata anche in materiale rigido.

#### **Telone**

Manufatto rigido o flessibile, mono facciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, installato su ponteggi ad uso dei cantieri edili per il periodo di loro permanenza o sua frazione.

#### Segno orizzontale reclamistico

Riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### Impianto pubblicitario di servizio

Qualunque manufatto avente, quale scopo primario, un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate dell'autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario.

Appartiene a questa fattispecie il Cartello toponomastico che riporta, su ogni sua faccia, la pianta della città con cornice di messaggi pubblicitari.

Il Regolamento Generale degli impianti pubblicitari del Comune di di Massarosa consente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di servizio:

- a)Cestini portarifiuti
- b)Cartelli toponomastici;
- c)Pensiline bus;
- d)Transenne parapedonali.

# Cartello a messaggio mobile

Pannello o altra analoga struttura caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Appartengono a questo tipo anche gli schermi televisivi, singoli o raggruppati in pannelli, che concorrono alla trasmissione di un unico messaggio o serie di messaggi pubblicitari, anche attraverso l'uso della programmazione computerizzata. Esso può essere mono o plurifacciale.

# Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, denominato anche totem.

#### Sorgente luminosa

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Per **pubblicità fonica** si intende la diffusione di messaggi pubblicitari con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, percepibile dalla strada.